

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo e ss.mm.ii;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito nella legge 22 aprile 2021, n. 55 (G.U. Serie Generale n. 102 del 29/04/2021), che introduce disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri e che, tra gli altri, istituisce il Ministero della transizione ecologica (MiTE), che assume le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché quelle in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, ed in particolare l'art. 4, comma 1, che ha rideterminato il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica*", pubblicato sulla G.U. serie Generale n. 228 del 23 settembre 2021 ed in vigore dall'8 ottobre 2021, che ha previsto l'istituzione della Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare;

VISTO il D.P.C.M. del 20 gennaio 2022, con il quale il Dott. Oliviero Montanaro ha ricevuto l'incarico di Direttore della Direzione Generale patrimonio naturalistico e mare, registrato dalla Corte dei Conti al n. 237 del 21 febbraio 2022;

VISTO il decreto ministeriale n. 101 del 3 marzo 2022, con il quale il Ministro della transizione ecologica ha approvato la Direttiva generale recante indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione del MiTE per l'anno 2022, registrato dalla Corte dei Conti al n. 554 del 24 marzo 2022;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che ha istituito uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2021/2016 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21 del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (Consiglio ECOFIN sessione n. 3808), notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con la citata decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021;

✓ **VISTO** l'allegato riveduto della citata decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 relativo all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia e, in
Data: 17/05/2023

particolare, la misura del PNRR, M2C4 - Investimento 3.2 “*Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette*” che prevede procedure standardizzate e digitalizzate per la modernizzazione, l'efficienza e l'efficace funzionamento delle aree protette nelle loro varie dimensioni, quali la conservazione della natura, la semplificazione amministrativa delle procedure e i servizi per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette, con la finalità di migliorare il monitoraggio delle risorse naturali tale da consentire l'adozione delle misure preventive e correttive necessarie, ove del caso, per la protezione della biodiversità e di contribuire a migliorare i servizi per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette e a sensibilizzarli maggiormente in materia di biodiversità, per un turismo più sostenibile e un consumo più responsabile delle risorse naturali;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di traguardi (milestone) e obiettivi (target) stabiliti nel PNRR e, in particolare:

- il *milestone* M2C4-5, in scadenza al T1 2022: “*Il decreto ministeriale deve prevedere lo sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette*”;
- il *target* M2C4-6, in scadenza al T4 2023: “*Almeno il 70 % dei parchi nazionali e delle aree marine protette deve aver sviluppato servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette (almeno due tra: il collegamento al portale Naturitalia.IT; il 5G/Wi-Fi o un'applicazione per la mobilità sostenibile)*”;

VISTO che l'allegato 1 all'accordo denominato *Operational Arrangements* (Ref.Ares(2021)7947180-22/12/2021), sottoscritto dalla Commissione europea e dallo Stato italiano il 22 dicembre 2021, associa ai suddetti milestone e target i seguenti meccanismi di verifica:

- M2C4-5: “*Copy of the publication of the Ministerial Decree in the website of the relevant Ministry that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled*”;
- M2C4-6: “*Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation*”;

VISTI gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

VISTA la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e

che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

ATTESO l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;

VISTE le Linee guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);

VISTA la nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, "*Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate*";

VISTO l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016, pag. 47-360);

VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*", ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., che disciplina la "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";

VISTO l'articolo 8 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021 che stabilisce che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con L. 29 luglio 2021, n. 108, il quale prevede che, per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *«Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»*;

VISTO l'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale *“per Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021 che individua le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii., che ha disposto in merito all'assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti traguardi e obiettivi (*milestone e target*), che, per la misura M2C4 Investimento 3.2 “Digitalizzazione dei Parchi nazionali”, ha assegnato al Ministero della transizione ecologica l'importo complessivo di € 100.000.000,00;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 6 agosto 2021 che prevede che le Amministrazioni titolari degli interventi del PNRR provvedano ad attivare le procedure per gli interventi di rispettiva competenza, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente, promuovendo ed adottando i relativi provvedimenti, ivi compresi quelli concernenti l'individuazione dei soggetti attuatori e le assunzioni delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi;

VISTI i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, nonché le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, ai sensi delle quali *«le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea»*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai

tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, che ha istituito l'Unità di Missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*;

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”*;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

VISTA la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, che contiene *“Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, avente ad oggetto *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, che contiene la *“Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità;

VISTA la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 29 aprile 2022, n. 21, *“Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari – Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022 n. 27, recante *“Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)– Monitoraggio delle misure PNRR”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022 n. 28, recante *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 26 luglio 2022, n. 29, recante *“Modalità di erogazione delle risorse PNRR”*;

VISTA la circolare RGS-MEF dell'11 agosto 2022, n. 30, recante *“Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 21 settembre 2022, n. 31, recante *“Modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 13 ottobre 2022, n. 33, recante *“Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd DNSH)”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 17 ottobre 2022, n. 34, recante *“Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”*;

VISTA la circolare RGS-MEF 2 gennaio 2023, n. 1, recante *“Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 10/3/2023, n. 10, recante *“Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato”*;

VISTA la circolare RGS-MEF 22 marzo 2023, n. 11, recante *“Registro integrato dei controlli PNRR- Sezione controlli milestone e target”*;

VISTA la circolare RGS-MEF 14 aprile 2023, n. 16, recante *“Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”*;

VISTA la circolare RGS-MEF 27 aprile 2023, n. 19, recante *“Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”*

VISTA la nota circolare n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell'unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante

“PNRR – Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano”;

VISTA la nota circolare n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 recante *“PNRR – Indicazioni e trasmissione format per l’attuazione delle misure”;*

VISTA la nota circolare n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 recante *“PNRR – Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento – Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti”;*

VISTO il decreto del Capo Dipartimento dell’Unità di Missione per il PNRR presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica del 23 gennaio 2023, n. 16, con il quale si provvede all’adozione dello strumento denominato *“Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per le misure PNRR di competenza”* e della relativa manualistica allegata;

VISTO il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”* e ss.mm.ii;

VISTA la *“Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità”* - Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2022, pubblicato in G.U. n. 74 del 29 marzo 2022;

CONSIDERATI gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione ed imputazione del sistema informativo dei dati di monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall’articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali milestone e target associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente;

VISTA la Direttiva approvata con Decreto ministeriale n. 127 del 22 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2022 Numero 149, che consegue la *Milestone M2C4-5 “Entrata in vigore della semplificazione amministrativa e sviluppo dei servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette”* con la quale si stabilisce il piano di attività, con le tempistiche e le modalità attuative, per lo sviluppo dei servizi digitali riferiti ai due sub-investimenti Inv. 3.2 b) *“Servizi digitali ai visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette”* e Inv. 3.2 c) *“Digitalizzazione e semplificazione delle procedure per i servizi forniti dai Parchi e dalle Aree Marine Protette”* .;

VISTA in particolare la Direttiva approvata con Decreto ministeriale n. 127 del 22 marzo 2022, nella parte in cui stabilisce che *“il Piano degli interventi così definito sarà oggetto di successiva specifica direttiva da adottarsi entro il T3 2022 che ne detaglierà i soggetti realizzatori, le modalità di attuazione, le previste tempistiche ed i sistemi di monitoraggio per verificare la sua realizzazione”;*

VISTA la Direttiva approvata con Decreto ministeriale n. 377 del 30 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2022 Numero 269, che stabilisce le modalità di attuazione, i soggetti realizzatori, le tempistiche ed i sistemi di monitoraggio per verificare la realizzazione del Piano nazionale di monitoraggio per l’attuazione del sub-investimento 3.2 a) *“Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico”;*

CONSIDERATO che l’art. 2.4 della Direttiva approvata con Decreto ministeriale n. 377 del 30 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2022 Numero 269, stabilisce che *“Il Ministero della transizione ecologica, con successivo decreto direttoriale, potrà eventualmente identificare soggetti di cui avvalersi sia per il supporto tecnico scientifico per la*

definizione del Piano di Monitoraggio di cui al punto 2 e per le attività di coordinamento scientifico a supporto della sua attuazione sia per avviare le procedure di acquisizione della strumentazione e dei servizi ad essa associati, di cui al punto 2.3, ai sensi della normativa vigente”;

CONSIDERATO che il piano di monitoraggio di cui al sub-investimento M2C4 3.2 a) *“Conservazione della natura – monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico”*, è composto da: a) una componente riguardante la fornitura di apparecchiature strumentali specifiche per ogni parco nazionale e area marina protetta e da b) una componente relativa ad attività scientifiche di raccolta dati e verifiche in campo;

RITENUTO pertanto di provvedere, secondo quanto previsto al richiamato art. 2.4 della Direttiva approvata con Decreto ministeriale n. 377 del 30 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2022 Numero 269, alla disciplina della *governance* di cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica intende avvalersi per l’implementazione delle attività programmate nell’ambito del sub- investimento M2C4 3.2 a) *“Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico”* secondo gli obiettivi e il cronoprogramma previsto;

DECRETA

Art. 1

(Supporto e attività di coordinamento tecnico scientifico)

1. Per l’attuazione del sub-investimento M2C4 3.2 a) *“Conservazione della natura – monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico”*, di cui al punto 2) della Direttiva approvata con Decreto ministeriale n. 377 del 30 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2022 Numero 269, sia nella fase di progettazione, sia nella fase di messa a sistema delle attività di monitoraggio a scala nazionale e relative attività di formazione e supporto per singolo parco nazionale (PN) e area marina protetta (AMP), il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (di seguito MASE) si avvale dell’assistenza e del supporto tecnico-scientifico ed operativo dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA).
2. Lo svolgimento in collaborazione delle attività di assistenza e supporto tecnico-scientifico ed operativo è disciplinato tra il MASE e l’ISPRA mediante accordo stipulato ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Per l’attivazione delle singole procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di tutte le attività ad esse propedeutiche e correlate, il MASE, in conformità a quanto previsto dall’articolo 10 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, si avvale del supporto tecnico operativo dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. (di seguito INVITALIA), individuata quale centrale di committenza ex artt. 37 e 38 comma 1 Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e di committenza ausiliaria ex art. 39 Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 o di altra società di committenza ai sensi della normativa vigente, mediante la sottoscrizione di specifici atti di affidamento.

Art. 2

(Obblighi, doveri e responsabilità nelle diverse fasi di attuazione dell’intervento)

1. Il rapporto di collaborazione del MASE con ISPRA e con INVITALIA, finalizzato all’attuazione del sub-investimento M2C4 3.2. a) *“Conservazione della natura – monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico”* nelle sue diverse fasi (propedeutica di

affidamento, di procedura di gara, esecutiva e di verifica di conformità e/o collaudo) è regolato secondo le modalità ed i termini di cui ai seguenti articoli.

Art. 3

(Fase propedeutica di gara)

1. La fase propedeutica dell'intervento è affidata ad ISPRA. Nell'attività di assistenza e supporto tecnico scientifico ed operativo l'Istituto predispone, nell'interesse del Ministero e per ogni singola procedura di cui si compone l'intervento, la documentazione tecnica da fornire ad INVITALIA, affinché la stessa possa successivamente predisporre i bandi per ciascuna gara di appalto.

Art. 4

(Fase di procedura di gara)

1. Le procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di tutte le attività ad esse propedeutiche e correlate sono affidate - e gestite in via esclusiva - da INVITALIA.
2. Invitalia, in qualità di centrale di committenza ex artt. 37 e 38 D. Lgs. 50/2016, per ogni singola procedura e per le attività di propria competenza, provvede a nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 14, D. Lgs. 50/2016 un Responsabile unico del procedimento (RUP).
3. La centrale di committenza, nello svolgimento dell'attività di centralizzazione delle procedure di affidamento, è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, ed è l'unica e diretta responsabile della predisposizione dei documenti e degli atti di gara, nonché dello svolgimento e della gestione delle procedure anche mediante piattaforma telematica, pertanto in qualità centrale di committenza, è l'unico soggetto legittimato in un eventuale giudizio di impugnazione.
4. Il MASE, nell'ambito delle procedure gestite in via esclusiva da INVITALIA per l'attuazione del sub-investimento 3.2 a), è responsabile, ex art. 37 comma 9 D. Lgs. 50/2016, del rispetto delle norme previste dal codice degli appalti solo per le attività ad esso direttamente imputabili.

Art. 5

(Fase di esecuzione del contratto)

1. Il Ministero stipula con l'operatore economico, individuato all'esito delle procedure di cui all'art.4, apposito contratto a favore di terzo per l'acquisizione delle attrezzature strumentali da parte dei beneficiari parchi nazionali (PN) e delle aree marine protette (AMP).
2. I parchi nazionali (PN) e le aree marine protette (AMP) sono responsabili della corretta gestione e manutenzione della strumentazione.
3. La vigilanza, il controllo e la gestione della fase di esecuzione del contratto di appalto fanno capo direttamente al Ministero, il quale ex art. 31 comma 1 D. Lgs. 50/2016 provvede a nominare, per ogni singolo affidamento, un Responsabile unico del procedimento (RUP) e sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi del Piano di monitoraggio oggetto del sub investimento 3.2a) e dei tempi di attuazione stabiliti dal Decreto ministeriale n. 377 del 30 settembre 2022.
4. Le funzioni di Responsabile unico del procedimento (RUP) devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato

dall'Amministrazione, nonché in osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall'Amministrazione.

5. Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è coadiuvato dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), individuato, per ogni singolo affidamento, dal Ministero. Ciascun parco nazionale (PN) e area marina protetta (AMP) provvederà a sua volta ad individuare, ciascuno per il proprio ente, un proprio assistente al DEC.
6. Nella fase di esecuzione il Responsabile unico del procedimento (RUP), avvalendosi del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), sovrintende tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi affidati, assicurando che le stesse siano svolte nell'osservanza delle disposizioni di legge e garantendo il rispetto dei tempi di esecuzione previsti nel contratto, i tempi di attuazione stabiliti dal DM 377 del 30 settembre 2022 e la qualità delle prestazioni.
7. Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), per la procedura di fornitura e messa in posa e per la procedura di affidamento dei servizi di monitoraggio/analisi/raccolta dati, per ogni singolo affidamento, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del personale di ISPRA, al momento della consegna della strumentazione e/o dell'avvio dell'esecuzione del servizio, verifica, in contraddittorio con l'Esecutore, che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia conforme alle previsioni e alle pattuizioni contrattuali e lo comunica al Responsabile unico del procedimento (RUP) nominato dal Ministero; dispone l'avvio dell'esecuzione del contratto nel rispetto dei termini previsti per l'attuazione del Piano di monitoraggio di cui al Decreto ministeriale n. 377 del 30 settembre 2022, fornendo, con il supporto di ISPRA, all'esecutore tutte le direttive tecniche relative alle prestazioni.
8. Durante tutta la fase esecutiva, il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) deve svolgere una attività di controllo volta ad indagare la regolare esecuzione nei tempi prestabiliti ed il rispetto delle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nella normativa nazionale e comunitaria di riferimento da parte dell'esecutore. Segnala al RUP tempestivamente eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti nell'esecuzione del contratto, anche al fine dell'applicazione, da parte del Responsabile del procedimento, delle penali previste o della risoluzione contrattuale.
9. Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) deve inoltre accertare, in contraddittorio con l'Esecutore, l'ultimazione delle prestazioni e redigere il certificato di ultimazione delle prestazioni da inviare al Responsabile unico del procedimento (RUP) per la verifica di conformità ex art. 10 D. Lgs. 50/016 e s.m.i.

Art. 6

(Fase di verifica della conformità dei beni e dei servizi)

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), congiuntamente con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), effettua la verifica di conformità di quanto eseguito e rilascia, in caso di esito positivo, il conseguente certificato di verifica di conformità nei termini disciplinati nei singoli contratti.
2. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa sostituisce il prodotto e/o parte di esso non perfettamente funzionante, svolgendo ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata.

Articolo 7

(Pubblicazione)

1. Il presente decreto sarà pubblicato sulla pagina <https://www.mase.gov.it/pagina/pnrr> del sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Dr. Oliviero Montanaro
*(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)*